



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** il d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, recante “*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, il cui art. 7 stabilisce, al comma 1, che gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) e, al comma 2, che il citato fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

**VISTO** il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante disposizioni in materia di “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il Triennio 2022 – 2024*”;

**VISTO** in particolare l'art. 1, comma 310, lett. b), della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 573, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo cui “*b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello*”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante disposizioni in materia di “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il Triennio 2023 – 2025*” e in particolare la previsione in



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

termini di disponibilità finanziaria di euro 40.000.000 per l'anno 2023 per le finalità previste dal medesimo art. 1, comma 310, lett. b);

**VISTO** l'art. 1, comma 574, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo cui *“le risorse di cui al comma 573, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204”*;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 1156 del 25 gennaio 2023 con il quale, in ottemperanza a quanto indicato nel richiamato art. 1, comma 574, della legge 29 dicembre, n. 197, sono state ripartite, in proporzione alle assegnazioni ordinarie del FOE, per l'anno 2022, le risorse di cui all'art.1, comma 310, lett. b) della legge 31 dicembre 2021 n. 234 così come modificato dall'art. 1, comma 573, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**VISTA** la nota n.1532 del 1° febbraio 2023 con la quale è stato richiesto a ciascun ente di indicare le unità di ricercatori e tecnologi di terzo livello;

**CONSIDERATE** le unità di personale indicate da ciascun ente pubblico di ricerca vigilato, in riscontro alla sopra richiamata nota n. 1532 del 1° febbraio 2023;

**VISTE** la nota acquisita al prot. n. 2875 l'8 marzo 2023 e la nota n. 5185 del 27 marzo 2023 della competente Direzione Generale;

### **D E C R E T A**

#### **ART. 1**

1. Ai sensi di quanto previsto dalla l. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 310, lett. b), come modificato dall'art. 1, comma 573, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, il criterio di riparto delle risorse destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello è stabilito in proporzione al numero delle unità di personale richieste da ciascun ente a valere sulla quota disponibile.
2. Ai sensi del comma 1, a decorrere dal 2023, è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca la somma complessiva pari a 40 milioni di euro.
3. Le modalità di calcolo ai fini dell'assegnazione dello stanziamento di cui al comma 2 sono contenute nella tabella allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante (tabella n. 1).

#### **ART. 2**

1. Le risorse di cui all'art. 1 assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nella tabella n. 1 allegata al presente decreto, restano nella disponibilità di ciascun



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

- ente come assegnazione ordinaria dell'anno. Gli enti devono comunque assicurare il pieno rispetto della finalità della norma.
2. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*